

ADEMPIMENTI

Spesometro: esonero allargato ai produttori agricoli

di EVOLUTION

L'articolo 21 del D.L. 78/2010 prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dello spesometro, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'ambito soggettivo dell'adempimento individuandone i soggetti esonerati.



In generale, sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che effettuano operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta.

Tuttavia, **sono esonerati** dall'adempimento:

- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#);
- i **contribuenti "minimi"** e i soggetti che applicano il **regime "forfetario"**.

Un esonero "parziale" dalla comunicazione è, invece, previsto per le **amministrazioni pubbliche** ricomprese nell'elenco di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#): queste sono, infatti, esonerate solo dalla comunicazione dei dati delle fatture "emesse" nei confronti dei consumatori finali. Al riguardo, va ricordato quanto precisato dalla [circolare 1/E/2017](#) ossia che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) che transitano sul Sistema di Interscambio (Sdi) in quanto già acquisiti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con particolare ai produttori agricoli, si ricorda che l'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) esonerava espressamente dal suddetto obbligo i **soli produttori agricoli** di cui all'[articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#) (ovvero coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro,

costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della **tavella A** allegata al D.P.R. 633/1972) “**situati nelle zone montane** di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della [risoluzione 105/E/2017](#), ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, **era necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti in esame hanno il domicilio fiscale**. In altre parole, per fruire dell’esonero **era necessario che detti soggetti svolgessero la loro attività in terreni**:

- **situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri** sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano solo in parte a tale altitudine;
- **compresi nell’elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- **facenti parte di comprensori di bonifica montana**.

Peraltro, l’Agenzia riteneva che lo svolgimento dell’attività in detti terreni “**non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero...i produttori agricoli** di cui all’articolo 34, comma 6... **che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane**”.

Come indicato dalla [circolare AdE 1/E/2017](#), i produttori agricoli operanti in zone “diverse” da quelle di cui all’**articolo 9 del D.P.R. 601/1973** dovevano assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, **in una modalità “che sia compatibile con il regime semplificato** di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R.633/1972 a loro applicabile”.

Detti soggetti erano, quindi, tenuti a comunicare “**unicamente** i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’**invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari**, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli.

La stessa [circolare AdE 1/E/2017](#) ricordava che detti soggetti hanno comunque “**la possibilità di optare per il regime ordinario IVA**, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura”.

Tuttavia, con la **conversione** in legge del D.L. 87/2018 è stato **ampliato** l’ambito operativo dell’esonero a **tutti gli agricoltori in regime di esonero** e non solo a quelli **situati nelle zone “montane”** di cui all’[articolo 9 del D.P.R. 601/1973](#).

La novità trova applicazione già **dal 1° gennaio 2018**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k